



Lunedì 10/03/2025

I termini nel processo civile

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Nel processo civile, i termini degli atti processuali, ossia i periodi di tempo entro i quali devono essere compiuti determinati atti del processo, sono disciplinati dagli articoli da 152 a 155 c.p.c.. Comprendere queste disposizioni è fondamentale per chiunque sia coinvolto in un procedimento civile, sia come parte, sia come professionista del diritto.

L'articolo 152 c.p.c. precisa innanzitutto che i termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge (cosiddetti "termini legali") e possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

Pertanto l'art. 152 c.p.c. distingue tra:

- Termini legali: stabiliti direttamente dalla legge.
- Termini giudiziari: stabiliti dal giudice.

Chiarisce inoltre che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

Il codice pertanto classifica i termini in perentori e ordinatori.

L'art. 153 c.p.c. chiarisce che i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

Questo articolo sancisce l'improrogabilità dei termini perentori, sottolineando che, una volta scaduti, non è più possibile compiere l'atto processuale previsto, salvo casi eccezionali previsti dalla legge.

L'applicazione di questo concetto al processo, può comportare conseguenze molto gravi per chi non rispetta i termini perentori, ad esempio:

- la decadenza dal potere di compiere l'atto processuale.
- l'inammissibilità dell'atto compiuto tardivamente.
- l'improcedibilità o l'estinzione del procedimento (es. mancata impugnazione nei termini).
- la possibile perdita del diritto sostanziale collegato all'azione giudiziaria.

Un esempio di termine perentorio è il termine per proporre appello contro una sentenza (art. 325 c.p.c.), che è di 30 giorni. Se la parte non rispetta questo termine, perde il diritto di impugnare la sentenza e questa diventa definitiva. Questo perché il termine per l'appello è considerato essenziale per garantire la certezza del diritto e la stabilità delle decisioni giudiziarie.

Solo la legge può spostare un termine perentorio, come ad esempio successo durante l'emergenza COVID, ove è stata eccezionalmente stabilita la sospensione del decorso dei termini per il



compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali».

Il codice lascia inoltre discrezionalità al giudice, al fine di valutare «caso per caso - se il termine, per quanto perentorio, non è stato da una parte rispettato per causa ad essa non imputabile, come risulta dall'ultimo periodo dell'art. 153 cpc: «La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.»

L'art. 154 c.p.c. dispone viceversa in tema di termine ordinatorio e chiarisce già nel titolo che il termine ordinatorio è prorogabile da parte del giudice. «Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.»

Per quanto l'art. 152 c.p.c. precisi che «i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori», sono tanti i termini che il c.p.c. stesso indica come perentori.

Ad esempio:

- l'art. 325 c.p.c. - Termini per le impugnazioni

Il termine per proporre impugnazione è di trenta giorni, se l'atto è notificato, e di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza in caso contrario. Tali termini sono perentori.

- l'art. 327 c.p.c. - Decadenza dall'impugnazione

Indipendentemente dalla notificazione, il termine per proporre impugnazione non può superare sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Tale termine è perentorio.

- l'art. 641 c.p.c. «Opposizione

L'ingiunto può proporre opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del decreto.

In realtà, i termini legali sono generalmente perentori, cioè non possono essere prorogati, mentre i termini giudiziari possono essere sia ordinatori (prorogabili), sia perentori (non prorogabili), a seconda di quanto stabilito dal giudice.

I termini perentori sono essenziali per la certezza del diritto, soprattutto riguardo all'impugnazione degli atti e alla costituzione in giudizio.

I termini ordinatori hanno una funzione di regolazione del processo e la loro inosservanza non porta necessariamente alla decadenza, ma può avere conseguenze processuali.

Infine, l'articolo 155 disciplina il computo dei termini, stabilendo le regole per il calcolo dei giorni, dei mesi e degli anni. In particolare, prevede che:

- nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali;

- per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune;



- i giorni festivi si computano nel termine;
- se il giorno di scadenza Ã“ festivo, la scadenza Ã“ prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo; tale proroga si applica altresÃ¬ ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato; mentre resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attivitÃ giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto Ã“ considerata lavorativa.